

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
Riforma delle classi di laurea M4C1-R.1.5-1,10	-	Ministero dell'università e della ricerca	La riforma prevede l' aggiornamento dei curricula universitari , riducendo i rigidi confini esistenti che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari . Ci si attende, inoltre, che essa ampli le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti .	Traguardo: T4 2021 (M4C1-1) Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati Traguardo: T4 2023 (M4C1-10) Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario	Come si evince dalla settima relazione del Governo sull'attuazione del PNRR, trasmessa il 22 dicembre 2025, la <i>Milestone</i> M4C1-1 è stata conseguita al 31 dicembre 2021 tramite l'art. 14 del D.L. 152/2021 (legge n. 233 del 2021) ha disposto, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, che nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei corsi di studio, una parte dei crediti formativi universitari (CFU) può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. Inoltre, ha previsto la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD. Per quanto riguarda il primo provvedimento attuativo conseguente all'entrata in vigore della legislazione primaria (<i>milestone</i> M4C1-10), il MUR ha adottato il Decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca". Le principali modifiche introdotte dal nuovo Regolamento hanno in particolare ad oggetto la natura abilitante o professionalizzante dei corsi di studio, con l'obiettivo fondamentale di ampliare l'autonomia didattica degli atenei e di incentivare l'accrescimento di flessibilità e interdisciplinarietà dei corsi di studio. Per intervenire sulle singole classi di laurea, al fine di armonizzare l'impianto regolatorio con i nuovi elementi della riforma, a valle del citato Regolamento sono stati adottati: • DM n. 1648 del 19 dicembre 2023, recante "Riforma 1.5 - Classi di laurea (<i>milestone</i> M4C1-10)". • DM n. 1649 del 19 dicembre 2023, recante "Riforma 1.5 - Classi di laurea magistrale e

					magistrale a ciclo unico (milestone M4C1-10)”. Parallelamente, gli Atenei hanno provveduto ad aggiornare i propri regolamenti didattici di ateneo, per recepire gli aspetti di novità introdotti.
Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni M4C1-R 1.6-1,10	-	Ministero dell'università e della ricerca	Si intende semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, rendendo l' esame di laurea coincidente con l'esame di Stato , al fine di velocizzare l'accesso al mondo del lavoro.	Traguardo: T4 2021 (M4C1-1) Adozione della riforma. Traguardo: T4 2023 (M4C1-10) Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario	La settima relazione del Governo sull'attuazione del PNRR rileva che la milestone M4C1-1 “relativa all'entrata in vigore della legislazione primaria, conseguita al 31 dicembre 2021 (T4 2021), è stata completata attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 8 novembre 2021, n. 163, in materia di titoli universitari abilitanti. La riforma prevede, in particolare: a) all'art.1, che l'esame finale per il conseguimento delle Lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale e in medicina veterinaria, nonché in psicologia, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo; b) all'art.2, che l'esame finale per il conseguimento delle Lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali e in professioni tecniche industriali e dell'informazione, abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato. Rispetto ai decreti attuativi previsti dalle norme primarie – prosegue la relazione - che hanno concorso al raggiungimento della milestone M4C1-10 in scadenza al 31 dicembre 2023 (T4 2023), il MUR ha adottato: • DM n. 554 del 1° giugno 2022, recante “Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo - Attuazione articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163”, rettificato dal DM n. 1019 del 5 agosto 2022. • DM n. 567 del 16 giugno 2022, recante “Attuazione dell'art. 7, comma 1, della legge n.

					163 del 2021. Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo"; • DM n. 568 del 16 giugno 2022, recante "Attuazione dell'art. 6 della legge n. 163 del 2021. Disciplina transitoria della classe LM-46 - Odontoiatria e protesi dentaria; • DM n. 569 del 16 giugno 2022, recante "Attuazione dell'art. 6 della legge n. 163 del 2021. Disciplina transitoria della classe LM-42 - Medicina veterinaria"; • DM n. 570 del 16 giugno 2022, recante "Attuazione dell'art. 6 della legge n. 163 del 2021. Disciplina transitoria della classe LM-13 - Farmacia e farmacia industriale. • Sono stati poi adottati i decreti interministeriali 651 ("Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13"), 652 ("Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Medico veterinario - Classe LM-42"), 653 ("Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Odontoiatra - Classe LM-46") e 654 ("Laurea magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51) del 5 luglio 2022. • DM n. 687 del 24 maggio 2023, recante Laurea professionalizzante in "Professioni tecniche industriali e dell'informazione" (Classe L-P03) – Attuazione dell'art. 6 della Legge 163/2021; • DM n. 686 del 24 maggio 2023, recante Laurea professionalizzante in "Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali" (Classe L-P02) – Attuazione dell'art. 6 della Legge 163/2021; • DM n. 685 del 24 maggio 2023, recante Laurea professionalizzante in "Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio" (Classe L-P01) – Attuazione dell'art. 6 della Legge 163/2021; • DM n. 682 del 24 maggio 2023, recante Laurea professionalizzante abilitante in "Professioni
--	--	--	--	--	---

					tecniche per l'edilizia e il territorio" (Classe L-P01) – Attuazione degli articoli 2 e 3 della Legge 163/2021; • DM n. 683 del 24 maggio 2023, recante Laurea professionalizzante abilitante in “Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali” (Classe L-P02) – Attuazione degli articoli 2 e 3 della Legge 163/2021; • DM n. 684 del 24 maggio 2023, recante Laurea professionalizzante abilitante in “Professioni tecniche industriali e dell'informazione” (Classe L-P03) – Attuazione degli articoli 2 e 3 della Legge 163/2021.
Alloggi per studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti M4C1-R.1.7-27-30	599 Prestiti <i>Precedentem ente alla revisione del PNRR: 1.198 mln di euro di prestiti</i>	Ministero dell'università e della ricerca	La riforma ha l'obiettivo di incentivare soggetti pubblici e privati alla realizzazione di alloggi per studenti con il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca su una quota del canone di locazione per i primi tre anni di funzionamento delle strutture, garantendo, inoltre, condizioni di particolare favore per gli studenti capaci e meritevoli ancorché in condizione di svantaggio economico. Il <i>target</i> associato alla riforma prevede la creazione di 30.000 posti letto entro il 31 agosto 2026, riducendo così in modo significativo il divario dell'Italia, rispetto alla media europea, relativo alla quota di studenti che possono usufruire di posti letto a condizioni agevolate. In tal modo si mira a garantire un accesso diffuso alle strutture abitative così che un maggior numero di studenti possa permettersi un'istruzione avanzata	Traguardo: T4 2021 (M4C1-27) Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti. La legislazione riveduta deve modificare le norme vigenti in materia di alloggi per gli studenti (L. 338/2000 e d.lgs. 68/2012) al fine di: - favorire ristrutturazione e rinnovo delle strutture esistenti rispetto a nuove costruzioni su aree “vergini” (<i>greenfield</i>), aumentando la quota di cofinanziamento pubblico (oggi al 50%) e richiedendo standard ambientali elevati; - semplificare e digitalizzare la presentazione e selezione dei progetti, e quindi i tempi di realizzazione. - introdurre deroghe ai criteri della L. n. 338/2000	La milestone M4C1-27 è stata raggiunta al 31 dicembre 2021 tramite la pubblicazione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'art. 64, comma 8, del D.L. 77/2021 ha innalzato (dal 50) al 75% del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni AFAM, di cui alla L. 338/2000. Il comma 9 del medesimo art. 64 ha precisato che agli oneri derivanti si fa fronte con le risorse del PNRR.

			nell'ambito di studio e nel luogo prescelti, indipendentemente dal contesto socioeconomico di provenienza. La riforma è correlata all'Investimento M4C1 - 5 ("Fondo per alloggi per gli studenti"), che è stato introdotto in occasione della revisione del PNRR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 novembre 2025, come strumento complementare rispetto alla misura originaria, mantenendo l'obiettivo di politica pubblica volto alla realizzazione, complessivamente, di 60.000 posti letto.	sulla percentuale di cofinanziamento concedibile. Obiettivo: T4 2022 (M4C1-29) Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti. La riforma deve comprendere: 1) apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, consentendo anche partenariati pubblico-privato in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti; 2) assicurazione della sostenibilità a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono necessarie per l'ospitalità studentesca; 3) condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parità di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico	La successiva milestone M4C1-29, in scadenza al 31 dicembre 2022, è stata raggiunta con un intervento di riforma della legge n. 388/2000 e l'adozione dei previsti provvedimenti attuativi, al fine di delineare rispettivamente le modalità per l'accesso ai benefici delle risorse PNRR stanziati e l'accesso ai correlati incentivi fiscali. Nello specifico, secondo quanto riportato su Regis, è stato adottato il D.L. 144/2022 (convertito con modificazioni dalla L. 175/2022) successivamente rettificato con D.L. n. 57/2023, che aggiunge una novella (articolo 1-bis) alla Legge n. 338/2000. La Riforma, nel complesso, ha lo scopo di incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, di nuove strutture di edilizia universitaria. La norma ha introdotto, in particolare, l''housing universitario, che prevede l'erogazione del corrispettivo, o parte di esso, per i primi 3 anni di attività una volta messi a disposizione i posti letto, l'agevolazione fiscale relativa al reddito prodotto (imponibile al 40%) e credito d'imposta per tributi locali, il tutto con vincolo di destinazione d'uso per almeno 12 anni, al fine di assicurare un incremento strutturale dei posti letto nel sistema paese. La norma primaria ha previsto, altresì, l'adozione di due provvedimenti attuativi: 1. Il D.M. ex co. 7 dell'art. 1-bis della L.338/2000, D.M. n. 1437 del 27 dicembre 2022, che disciplina: a) la composizione della commissione di valutazione degli interventi; b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto; c) le procedure per la presentazione delle proposte e per la loro valutazione;
--	--	--	--	--	--

				degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati; 4) ridefinizione degli standard per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate. Rilascio di certificati di completamento dei lavori per almeno 30 000 posti letto per studenti di nuova creazione. Gli alloggi già utilizzati a fini abitativi per gli studenti prima della pubblicazione del relativo invito a presentare progetti non possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento dell'obiettivo.	d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto; e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure; f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze. I posti letto dovranno essere completati e assegnati, a seguito della pubblicazione di successivi avvisi adottati dal Ministro dell'Università e della Ricerca, prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, sulla base delle graduatorie definite dagli enti competenti per il diritto allo studio, ove possibile, ovvero assegnati agli studenti inseriti in graduatorie di merito. 2. Il D.I MUR-MEF ex co. 11 dell'art. 1-bis della L.338/2000, D.I. n. 1439 del 29 dicembre 2022, che disciplina: a) le disposizioni attuative della misura fiscale, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Si precisa che credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi della legislazione vigente. Inoltre, sempre secondo Regis, l'entrata in vigore dei provvedimenti ministeriali ha completato l'azione riformatoria, funzionale all'assegnazione, tramite uno o più bandi che saranno adottati a partire dal 2023, delle risorse previste dal PNRR (660 mln euro) al fine di conseguire il target M4C1-30 al T2-2026.
--	--	--	--	--	--

			Traguardo: T2 2023 (M4C1-28) MODIFICATO Aggiudicazione dei contratti iniziali per la creazione di posti letto supplementari. <i>Precedentemente:</i> Obiettivo: T4 2022 (M4C1-28) <i>Almeno 7.500 nuovi posti letto negli alloggi per studenti.</i>	Per quanto attiene al conseguimento della milestone M4C1-28, entro il 30 giugno 2023 sono stati pubblicati due avvisi: 1. il D.M. del 26 agosto 2022, n. 1046, e successive rettifiche e integrazioni ha disciplinato le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi volti all'acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari. Con D.M. del 28 novembre 2022, n. 1246, è stata approvata la graduatoria degli interventi proposti e sono stati ammessi a finanziamento i relativi soggetti attuatori; 2. il D.M. del 2 dicembre 2022, n. 1252, e successive rettifiche e integrazioni ha indetto una nuova procedura competitiva, in continuità con il precedente avviso, al fine di intercettare ulteriori posti letto per studenti. Con D.M. del 14 febbraio 2023, n. 77, è stata approvata la graduatoria degli interventi proposti e sono stati ammessi a finanziamento i relativi soggetti attuatori titolari di complessivi 4.661 posti letto. Secondo la piattaforma Regis, i posti complessivamente creati tramite i due avvisi, in via definitiva, risultano essere pari a 8.533 per 72 interventi, di cui 4.044 per 41 interventi relativi al D.M. n. 1046 del 26 agosto 2022 e 4.489 per 31 interventi relativi al D.M. n. 1252 del 2 dicembre 2022. Tale quantificazione tiene in considerazione, altresì, di alcune istanze di rinuncia formale pervenute al MUR da parte di soggetti titolari di interventi, a valle dell'adozione dei provvedimenti di concessione del finanziamento.
			Obiettivo: T2 2026 (M4C1-30) Creazione di posti letto per studenti (30.000). L'invito a presentare progetti 2024 deve imporre che il 30 % dei nuovi posti sia riservato agli studenti in difficoltà socioeconomiche quali definiti dalle organizzazioni per il diritto allo studio. L'invito deve anche prescrivere che l'importo del	Con riferimento al target M4C1-30, in scadenza al 31 agosto 2026, il MUR ha pubblicato, con D.M. 26 febbraio 2024 n. 481, l'avviso finalizzato alla creazione di nuovi posti letto, che recepisce le novità introdotte a seguito della riprogrammazione. La misura intende incoraggiare la realizzazione, da parte dei soggetti privati e pubblici, di strutture di edilizia universitaria, prevedendo la copertura, a carico del MUR, di una parte dei proventi di locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse.

				canone di locazione per gli studenti universitari sia inferiore almeno del 15 % rispetto ai prezzi praticati sul mercato locale. L'investimento non deve comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale. MODIFICATO <i>Precedentemente: Creazione di almeno 60.000 posti letto supplementari conformemente alla legislazione pertinente, tra cui la Legge n. 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, e il nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29.</i>	Inoltre, secondo quanto riportato nella settima relazione sull'attuazione del PNRR, Il decreto-legge n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024, ha previsto l'istituzione di un Commissario straordinario per la realizzazione degli alloggi universitari, nominato su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca, che opera in collaborazione con la Direzione Generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del MUR e la Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo provvedimento legislativo sono state introdotte misure volte a semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e, inoltre, sono stati previsti incentivi e agevolazioni in materia, al fine di rendere maggiormente attrattiva la misura. Successivamente, con il decreto-legge n. 160/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 199/2024 è stata estesa la possibilità di destinare alla realizzazione di residenze e alloggi universitari i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Inoltre, tramite il medesimo decreto-legge n.160/2024 è stato previsto che il Commissario straordinario per l'<i>Housing</i> Universitario possa avvalersi della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, istituita presso l'Agenzia del demanio, per le attività di supporto tecnico quali il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilità all'assegnazione dei posti letto. Il 19 dicembre 2024 il Commissario straordinario ha sottoscritto una apposita convenzione con la Struttura per la progettazione dell'Agenzia del Demanio, finalizzata a rafforzare le attività di monitoraggio <i>in itinere</i> e di verifica finale degli interventi finanziati dal MUR.
Riforma dei dottorati M4C1-R.4.1-1	-	Ministero dell'università e della ricerca	La riforma mira all'aggiornamento della disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri	Traguardo: T4 2021 (M4C1-1) Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al	Al riguardo, sono intervenuti il decreto-legge n. 80 del 2021 (legge n. 113 del 2021), il quale, in particolare, all'art. 3, commi 8-10, reca disposizioni in materia di dottorato di ricerca e di master universitario di secondo

			di ricerca in questo ambito e potenziando la ricerca applicata. La riforma proposta integra tutti gli investimenti relativi ai dottorati nell'ambito della missione "Istruzione e ricerca".	fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati.	livello e il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, recante “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”. La settima relazione del Governo sull’attuazione del PNRR rileva che la riforma è stata completata.
Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità M4C2-R.1.1-4	-	Ministero dell’università e della ricerca	La riforma è attuata dal MUR e dal MIMIT (già MISE) e mira a favorire la condivisione di risorse, la collaborazione tra ricercatori, la semplificazione della burocrazia nella gestione dei fondi dedicati alle attività di ricerca pubblico-privata. Questo per evitare la dispersione e la frammentazione delle priorità. Con tale obiettivo finale, la riforma mira ad introdurre le seguenti innovazioni principali: • adottare un approccio più sistemico alle attività di R&S attraverso un nuovo modello semplificato volto a evitare la dispersione e la frammentazione delle priorità; • riformare la legislazione per aumentare la mobilità di ricercatori e manager tra università, centri di ricerca e imprese; • semplificare la gestione dei fondi di ricerca; • riformare il percorso professionale dei ricercatori. La riforma ha previsto l’emanazione di due decreti ministeriali: uno in ambito di mobilità, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di	Traguardo: T2 2022 (M4C2-4) Entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazione e la mobilità nella R&S collegati al fondo di finanziamento ordinario. I decreti ministeriali devono comprendere i seguenti elementi fondamentali: i) passare ad un approccio più sistemico alle attività di R&S attraverso un nuovo modello semplificato volto a generare un impatto significativo evitando la dispersione e la frammentazione delle priorità; ii) riformare la legislazione per aumentare la mobilità di personalità di alto profilo (come ricercatori e dirigenti) tra università, infrastrutture di ricerca e imprese; iii) semplificare la gestione dei fondi; iv) riformare il percorso professionale dei ricercatori per	L’art. 26 del D.L. 152/2021 introduce una cornice normativa per realizzare la mobilità fra università ed enti pubblici di ricerca. La settima relazione del Governo sull’attuazione del PNRR rileva che, in merito alla semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca, il decreto ministeriale n. 1314 del 2021 - successivamente integrato dal decreto ministeriale n. 1368 del 2021 - ha introdotto la base normativa e procedurale. Il suddetto DM 1314 del 14 dicembre 2021, è stato pubblicato nella GU dell’11 maggio 2022, con il titolo “Revisione del decreto n. 593/2016, inerente: «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» in attuazione della riforma 1.1 della componente M4C2 del PNRR 2021-2026»”. Contestualmente, nella medesima GU dell’11 maggio 2022, è stato pubblicato il DM 24 dicembre 2021, recante “Modificazioni all’articolo 15 del decreto n. 1314 del 14 dicembre 2021, relativo alle nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni”. E’ stato quindi adottato il DM 330 del 30 marzo 2022 in materia di mobilità temporanea tra università, enti di ricerca e imprese (qui il relativo comunicato stampa), finalizzato ad aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (es. ricercatori e manager) tra università, infrastrutture di ricerca e aziende. Inoltre, allo scopo di riformare il percorso professionale dei ricercatori per concentrarsi maggiormente sulle attività di ricerca, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha novellato gli articoli 22 e 24 della legge del 30 dicembre 2010, n. 240.

			alto profilo (es. ricercatori e manager) tra università, infrastrutture di ricerca e imprese; l'altro in ambito di semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca e un ulteriore intervento normativo di riforma del percorso professionale dei ricercatori, al fine di consentirne una maggiore concentrazione sulle attività di ricerca.	concentrarsi maggiormente sulle attività di ricerca	Nello specifico: le modifiche all'articolo 22 hanno introdotto la nuova disciplina dei contratti di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca; le modifiche all'articolo 24 hanno istituito la figura unica del ricercatore universitario a tempo determinato, accorpando le figure di RTD-A e RTD-B, al fine di favorire l'accesso alla posizione avente natura di tenure-track (RTT) in tempi più veloci. La citata figura del ricercatore unico e pienamente operativa e consente l'immissione in ruolo dei candidati più meritevoli a un'età media più bassa, fermo restando il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Da ultimo, il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025 n.79, ha introdotto ulteriori modifiche alla legge 240/2010 relative alla riforma del c.d. pre-ruolo della ricerca. In particolare, sono stati istituiti gli "Incarichi post-doc" con la previsione dell'art. 22-bis e gli "Incarichi di ricerca" con la previsione dell'art. 22-ter. Dalla citata settima relazione e da quanto emerge dalla piattaforma Regis, la riforma è stata completata.
Piano triennale per il finanziamento delle attività di ricerca M4C2 R.1.2	-	Ministero dell'università e della ricerca	La nuova riforma , introdotta nel PNRR con la revisione approvata dal Consiglio dell'Unione europea lo scorso 27 novembre , mira a migliorare la pianificazione e la prevedibilità dei finanziamenti per la ricerca. Consiste nell'entrata in vigore di una legislazione primaria che stabilisca il quadro giuridico per l'adozione di un piano triennale per il finanziamento di attività di ricerca.	Traguardo: T4 2025 (M4C2-4 bis) Entrata in vigore della legislazione primaria che stabilisce il quadro giuridico per l'adozione di un piano triennale per il finanziamento di attività di ricerca. Il quadro giuridico deve: 1) istituire un fondo per la fusione di diversi strumenti di finanziamento; 2) imporre l'adozione del piano triennale per il finanziamento di attività di ricerca di università, enti di ricerca e istituzioni AFAM; 3) imporre l'adozione di un cronoprogramma per la pubblicazione degli inviti a presentare progetti e per la	La riforma in oggetto, introdotta nel PNRR con la revisione approvata dal Consiglio dell'Unione europea lo scorso 27 novembre, mira a migliorare la pianificazione e la prevedibilità dei finanziamenti per la ricerca. La piattaforma Regis riporta che i commi 529-533 dell'articolo 1 della Legge 199/2025 (legge di bilancio 2026), hanno previsto l'adozione di un Piano triennale della ricerca, con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca programmerà ogni tre anni i finanziamenti per la ricerca di base e applicata di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM. Il Piano, aggiornabile ogni anno, definirà obiettivi, modalità di assegnazione delle risorse e tempi di attuazione. Entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio il Ministro approverà il Piano e, ogni anno entro il 30 aprile, saranno pubblicati i bandi competitivi per assegnare i fondi. Il Ministero potrà anche valutare l'efficacia delle agevolazioni previste dal Piano nell'ambito delle analisi di spesa. Per gestire le

				conclusione delle relative procedure di selezione; 4) includere una voce di bilancio specifica per il finanziamento dei progetti PRIN.	risorse viene creato un nuovo Fondo per la programmazione della ricerca (FPR), che dal 2026 raccoglierà diversi fondi esistenti e avrà una dotazione iniziale di circa 259 milioni di euro, destinata a crescere negli anni fino a oltre 680 milioni. Infine, il Fondo sarà incrementato di 150 milioni di euro annui dal 2026 per finanziare i Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN). Il traguardo risulta pertanto conseguito.
--	--	--	--	--	--